

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GIANNUZZI)

Roma, 25 novembre 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (n. 207).**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, in materia di importazione di minerali da zone di conflitto, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2018);

rilevato che il regolamento (UE) 2017/821 risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani sulla popolazione locale, istituendo un sistema basato sul un dovere di diligenza (*due diligence*) nella catena di approvvigionamento, per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti – con decorrenza dal 1° gennaio 2021 – obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di imporre sfruttamenti e violenze nel praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro;

considerato che lo schema di decreto provvede all'adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento in capo agli Stati membri, tra cui quello di designare l'autorità nazionale competente – individuata nel Ministero dello sviluppo economico – a cui spetta il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli *ex post*, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli, nonché sulle norme applicabili in caso di infrazione e sulle fonderie e raffinerie interessate;

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

rilevato che l'articolo 10 dello schema di decreto disciplina la copertura degli oneri finanziari, autorizzando la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2021, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, e al 50 per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821, in attuazione della legge di delegazione europea 2018,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che la normativa europea sulla *due diligence* degli importatori sia estesa anche alle importazioni dei semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, ai fini di una maggiore efficacia nella tutela delle popolazioni locali contro sfruttamenti e violenze e ai fini di una maggiore tutela della concorrenza delle imprese europee rispetto a quelle di Paesi terzi.

Silvana Giannuzzi